



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 2 del 02/01/2024

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO.

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_1729336.pdf.p7m

A35142BE025C2E1476E91BEE70CBB05483AE7804AA583D3CC3B9898339DE3E16E455D6DA692A1AE098EBA4C7451FEBA8967E083386639675579AAF704AE1A33F

- schema tipo contratto.pdf

EEFFF49BE5C758089FF46ADE6BD8302F7F4C33A0F8DD72AB58E5B4630EF0008BA2BB470160D2FD22607257DBA309081CA24E7D06CACD397BE43E742194D0FEC1

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO.

Struttura proponente:

Il Direttore Generale

Dott. MINNITI DAVIDE

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa			
Dott.			

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;

- Vista la legislazione vigente in materia e segnatamente:
 - i commi 7 e 11 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che prevedono, tra l'altro, i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario d'Azienda nonché i casi di incompatibilità,e/o inconfiribilità specificando, in particolare, che: *“Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4,comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge”*;
 - i commi 8 e 11 dell'art. 3 bis, del citato Decreto che dispongono, tra l'altro, l'esclusività del rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e la regolamentazione dello stesso mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale, stipulato ai sensi delle disposizioni del libro V, tit. III del codice civile;
 - l'art. 18 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10 “Ordinamento organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali”, che disciplina la nomina del Direttore Sanitario delle AA.SS.RR.;
 - il D.P.C.M. 502/95 e s.m.i. che fissa i contenuti del contratto di prestazione d'opera intellettuale e i criteri per la determinazione degli emolumenti;
 - il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 - la D.G.R. n. 69 – 8679 del 29/03/2019 avente ad oggetto: “Direttori generali, amministrativi, sanitari, delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione schemi tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale. Revoca D.G.R. n. 48–4415 del 19/12/2016;
- Rilevato che in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. e della L.R. 10/1995, è necessario nominare il Direttore Sanitario d'Azienda;
- Visto il curriculum formativo e professionale del Dr. Salvatore Di Gioia (doc. agli atti), da cui risulta il possesso dei titoli richiesti e della necessaria e specifica professionalità in considerazione dello svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria;
- Vista la dichiarazione di accettazione della nomina a Direttore Sanitario d'Azienda, da parte del Dr. Salvatore Di Gioia, di cui alla nota prot. n. 12 del 02/01/2024;

- Preso atto della dichiarazione con la quale il Dr. Salvatore Di Gioia attesta l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità o, comunque, ostative alla nomina di Direttore Sanitario, secondo la vigente normativa;
- Ritenuto, sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di nominare quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, il Dr. Salvatore Di Gioia con decorrenza dal dal 02/01/2024 per la durata di anni 3 (tre) e, conseguentemente, di stipulare con il medesimo il contratto di prestazione d'opera intellettuale, in conformità allo "schema tipo" approvato con D.G.R. n. 69 – 8679 del 29/03/2019 , allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- Preso atto che il compenso annuo del Direttore Sanitario è determinato dalla D.G.R. n. 25-4646 del 11/02/2022 nella misura dell'80% (ottanta per cento) del compenso annuo corrisposto al Direttore Generale e che tale importo potrà essere incrementato di una quota integrativa, se dovuta, nella misura massima del 20% (venti per cento) in relazione al raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti dal Direttore Generale nonché integrato della ulteriore somma prevista quale contributo per la partecipazione a corsi manageriali obbligatori e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione Piemonte (artt. 4 e 5 del contratto individuale di prestazione d'opera intellettuale);
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di nominare il Dr. Salvatore Di Gioia Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga nonché Direttore Medico di Presidio, con decorrenza dal dal 02/01/2024 per la durata di anni 3 (tre), fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del contratto di prestazione d'opera intellettuale;
2. di stipulare con il Dr. Salvatore Di Gioia il contratto di prestazione d'opera intellettuale nel testo allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
3. di corrispondere al Direttore Sanitario dell'Azienda il compenso annuo pari all'ottanta per cento (80%) del trattamento economico base del Direttore Generale, oltre alla quota integrativa del trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento (20%) nonché della ulteriore somma prevista quale contributo per la partecipazione a corsi manageriali obbligatori e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione Piemonte;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal suddetto contratto saranno a carico del Bilancio dell'Azienda per l'esercizio 2024 e che la registrazione della spesa sarà effettuata con successiva determinazione dirigenziale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Sanità e Welfare della Regione Piemonte;
6. di trasmettere, altresì, al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

7. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico aziendale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere alla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale con decorrenza dal 02/01/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

- 1) "schema tipo" di contratto di prestazione d'opera intellettuale

Contratto di prestazione d'opera intellettuale
Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Luigi Gonzaga"

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Luigi Gonzaga" con deliberazione n. ----- del ----- ha nominato il dr. ----- quale Direttore Sanitario dell'Azienda medesima, nonché Direttore Medico di Presidio dell'Azienda medesima;
- che il dr. -----ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario previste dall'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il dr. ----- ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità, e/o inconferibilità dell'incarico, di cui all'art. 66 comma 1, del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del d.lgs n. 39/2013 e s.m.i..
- visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1, prevede che ai sensi dell'art. 3 - bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;
- Visto il d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

- Visto il d.lgs n. 171/2016 e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 10/1995;
- vista la l.r. n. 18/2007;
- vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

- il dr. -----, nato a -----, il -----, che interviene ed agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Luigi Gonzaga" (C.F. 95501020010) quale Direttore Generale pro-tempore della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda, Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO),

E

- il dr. -----, nato a -----, il -----, (C.F. -----), residente a --- -----, in -----, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Luigi Gonzaga", ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Luigi Gonzaga" conferisce al dr. -----, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario, dell'Azienda medesima.
2. L'incarico decorre dal 02/01/2024 per anni 3 (tre), salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il dr. ----- si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal d.lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. Il dr. -----, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dr. ----- nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio

competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di Euro ----- (euro ----- /00) al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il dr. ----- accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € ----- -- (euro -----/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi

la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali, di salute, assistenziali, di qualità e di funzionamento dei servizi previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi, viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art. 6 (Tutela Legale)

1. L'azienda sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art. 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
 - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d.lgs. 502/92 e s.m.i.;

- b) in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi;
 - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. n. 10/1995;
 - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina, ovvero, quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
 - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
 - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
 3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario, nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, l.r. 10/1995.
 4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 2 originali

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. -----

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.

Ai sensi dell' art. 1341, secondo comma, del Codice Civile il dr. -----

- dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. -----



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 2 del 02/01/2024

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

02/01/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(TORRE MICHELE)